

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica**

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2021 a partire da fonti esterne all'Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate	Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)	500 550,00
Gruppo III (halon)	25 762 300,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)	24 530 561,00
Gruppo V (1,1,1-tricloroetano)	2 500 000,00
Gruppo VI (bromuro di metile)	630 835,20
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)	4 569,16
Gruppo VIII (idroclorefluorocarburi)	4 916 159,75
Gruppo IX (bromoclorometano)	264 024,00

*Articolo 2*

**Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica**

1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
7. Le quote di idroclorefluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.

